



Comune di Marcaria

Provincia di Mantova

Via F. Crispi, 81 – C.A.P. 46010 – Tel. 0376 951011 – Cod. Ente 10849

Parere n. 33 del 27 dicembre 2022	PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO: "APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI IMU DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1091, DELLA LEGGE DI BILANCIO 2019 (LEGGE 145/2018)."
-----------------------------------	---

Il sottoscritto dott. Stefano Spitti, Revisione Unico dei Conti del Comune di Marcaria (MN),

RICEVUTA

in data 23.12.2022, tramite posta elettronica, la proposta di deliberazione in intestazione, comprensiva di tutti gli allegati, che costituiscono parte integrante del presente parere;

PREMESSO

- che l'art. 1, comma 1091, della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, dispone quanto segue:
«Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività

connesse alla partecipazione del Comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali noncorrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione»;

- che il Comune è da tempo impegnato in azioni tese a migliorare il tasso di riscossione delle proprie entrate, non solo tributarie, ed il nuovo strumento di incentivazione può contribuire all'attuazione di ulteriori obiettivi di miglioramento della gestione e del tasso di realizzo delle entrate proprie, anche alla luce del difficile quadro economico e delle problematiche, anche normative, che investono la materia dei tributi comunali e della riscossione, con riferimento anche alla riscossione coattiva;
- che l'art. 239 del D.Lgs 267/2000, modificato con il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, convertito con la legge n. 213 del 7 dicembre 2012, prevede che l'organo di revisione esprima un proprio parere in merito alle questioni inerenti le fasi delle entrate;
- che il Comune di Marcaria, nel rispetto di quanto in premessa richiamato, ha approvato:
 - a) II REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 24.07.2020;
 - b) II REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI con deliberazione Consiglio Comunale n. 26 del 24.07.2020;
 - c) Il regolamento per l'applicazione della "Nuova IMU", Nuova Imposta Municipale Propria, ai sensi dell'art. 1, commi 739/783, legge 27.12.2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 24.07.2020, a valere dall'anno 2020;

CONSIDERATO

- che le fasi di accertamento hanno una valenza, oltre che di valore "di bilancio" per l'Ente, anche di equità sociale;
- che il Regolamento incentivi in oggetto rientra nella categoria dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, di competenza della Giunta Comunale, per quanto disposto dall'art. 48, comma 3 del D.lgs. n. 267 del 2000, mentre spetta al Consiglio



Comunale l'approvazione dei regolamenti per l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, materia questa estranea al Regolamento in questione;


- che il CCNL comparto Funzione Pubblica, sottoscritto definitivamente il 21.05.2018 declina all'art. 7 "*Contrattazione Collettiva Integrativa: soggetti e materie*" ed in particolare al comma 4 individua gli oggetti della contrattazione e alla *lettera g)* definisce i criteri generali per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva;

VISTO

- il regolamento allegato alla proposta di delibera è composto da 9 articoli nei quali si individuano le finalità, i soggetti interessati, la costituzione e la ripartizione dell'incentivo recupero evasione di cui all'art. 1, comma 1091, della legge di bilancio 2019 (legge 145/2018), trasmesso dall'Ente al sottoscritto Revisore Unico dei conti, unitamente al testo della proposta di delibera da sottoporre alla Giunta Comunale e al regolamento sottoscritto dalle OO.SS.;
- l'ipotesi di contratto integrativo decentrato siglato in data 23.12.2022 dalla delegazione di parte pubblica e quella di parte sindacale in merito all'accordo per le materie di competenza della contrattazione;
- il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000;

VERIFICATO

- che il contenuto del regolamento rispetta nella sostanza, nel merito e nei termini, il dettato delle norme richiamate in premessa;
- che le risorse risultano conformi alle norme sopra citate e non comportano squilibri nella gestione economica del servizio in quanto il fondo per l'incentivazione è alimentato nella misura del 5% delle riscossioni (la somma pari al 5% delle somme riscosse a titolo di imposta, sanzioni ed interessi), ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento IMU, indipendentemente dall'anno di notifica dei suddetti atti di accertamento, riscosse nell'anno precedente a quelle di riferimento, così come risultanti dal conto consuntivo approvato;
- che per la costituzione del fondo e per la relativa ripartizione risulta requisito fondamentale



l'aver approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**ESPRIME PARERE
FAVOREVOLE**

alla proposta di modifica al regolamento per la disciplina generale delle entrate per quanto attiene la sua determinazione.

Lì 27 dicembre 2022

IL REVISORE DEI CONTI

(Dott. Stefano Spitti)

